

## Sintesi dei contributi a fondo perduto erogabili in favore della categoria

### 1. Contributi a fondo perduto (art. 1 – D.L. “Ristori”)

La norma riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che – già alla data del 25 ottobre 2020 – svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Legge, tra cui, per quel che più interessa, quelle riportate nella tabella che segue:

<b>561011</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>561030</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>561050</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>562100</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>563000</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>920009</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
<b>932910</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
<b>932930</b>	Sale giochi e biliardi
<b>932990</b>	Altre attività di intrattenimento e divertimento

A differenza del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, la nuova misura non pone limiti di fatturato (potranno accedervi quindi anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro), mentre è rimasta – come condizione per accedervi – l’aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

Il beneficio sarà corrisposto mediante un duplice binario:

- 1) per i soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, le somme del nuovo contributo saranno accreditate dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente (accorgimento adottato al fine di renderne quanto più rapida possibile la corresponsione). La misura del nuovo contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla somma già corrisposta in precedenza (400% per le discoteche, 200% per ristoranti, catering per eventi, banqueting, sale giochi, sale bingo, 150% per bar, gelaterie e pasticcerie);
- 2) per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto sopra citato, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. La misura del contributo è determinata applicando i medesimi coefficienti di cui al punto precedente al valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell’art. 25 del n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. In altri termini, occorrerà applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente<sup>1</sup>.

Il valore risultante da questo calcolo<sup>2</sup>, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200% o 150%).

L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore a 150.000 euro.

Per tutti i dettagli si rinvia alla relativa scheda tecnica elaborata dalla Federazione.

## **2. Fondo per la filiera della ristorazione** (art. 58 – provv. c.d. “Agosto”)

Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020, specificamente finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., alle imprese, già in attività alla data del 15.08.2020 con codice ATECO prevalente:

<b>561011</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>561012</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
<b>562100</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>562910</b>	Mense
<b>562920</b>	Catering continuativo su base contrattuale
<b>551000</b>	Alberghi <sup>3</sup>

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019.

Il contributo vale per gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020. Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore a 1.000 euro, esclusa IVA, né superiore a 10.000 euro, esclusa IVA.

Nel caso in cui il totale delle misure richieste ecceda le risorse disponibili, si procederà alla determinazione del contributo in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati.

Il contributo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 59 dell'“Agosto” (cfr. punto successivo).

Per tutti i dettagli si rinvia alla relativa scheda tecnica elaborata dalla Federazione.

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. “Ristori”, la predetta percentuale si applica quindi anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

<sup>2</sup> È previsto, in ogni caso, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. Tale operazione dovrà applicarsi, ad esempio, per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali, come già rilevato, non è previsto il requisito della perdita di fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020

<sup>3</sup> Possono accedere alla misura in commento esclusivamente le attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

**3. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici** (art. 59 – provv. c.d. “Agosto”)

Riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone “A” o equipollenti (centri storici) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato un certo numero di presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.07.2019 (comma 4). In ogni caso l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui al precedente art. 58 (comma 6).